



Metalferro S.R.L.



DPC002 – DIPARTIMENTO TERRITORIO
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
Via Antica Salaria Est, 27
L'Aquila (AQ) – 67100
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

DITTA: METALFERRO s.r.l.

OGGETTO: Riscontro giudizio CCR – VIA n. 3607 del 10.02.2022

Preso atto della documentazione presentata dalla scrivente relativamente alla “Valutazione degli impatti a seguito di modifiche sostanziali” acquisita al prot. n. 562385 del 23 dicembre 2021;

IL COMITATO CCR-VIA

Considerato che tra le varie modifiche apportate all'impianto e non sottoposte a questo comitato compare anche la realizzazione di *“una copertura mobile del tipo copri e scopri realizzata da struttura in acciaio”* all'interno di un'area P3 del PSDA, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 94/5 del 29/01/2008;

Considerato che il piano citato stabilisce che tutte le opere eseguite all'interno delle aree pericolose del PSDA successivamente alla sua adozione, sono disciplinate dalle relative Norme di attuazione;

Considerato che in particolare, in aree a pericolosità idraulica elevata P3 si applica l'art. 20, che al comma 1, lettera “a”, rinvia a ciò che è consentito *“nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata, alle medesime condizioni stabilite nel Capo III”*, e al comma 6 stabilisce che *“Nelle aree di pericolosità idraulica elevata, in ragione delle particolari condizioni di vulnerabilità, si applicano i divieti di cui all'art. 19 comma 3”*;

Considerato che quest'ultimo articolo vieta, tra l'altro, i *“nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti”* e, al comma 4, stabilisce che qualora siano già esistenti alla data di approvazione del PSDA, sono ammessi:

- a. L'adeguamento tecnico alle normative in vigore;
- b. La manutenzione ordinaria e straordinaria;
- c. L'ampliamento di volumi tecnici non altrimenti localizzabili per migliorare le condizioni di esercizio sul piano igienico-sanitario e della sicurezza;



Metalferro S.R.L.



- d. L'ampliamento di volumi tecnici per soddisfare necessità indifferibili per l'efficiente funzionamento, purché non altrimenti localizzabili e senza alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, salvo quanto disposto dall'art. 15;
- e. Gli adeguamenti tecnici per eliminare o mitigare i rischi idraulici, anche in relazione alle verifiche di cui all'art. 15.

Considerato che tutti questi interventi sono comunque sottoposti alle condizioni del successivo comma 5, che stabilisce in particolare, alla lettera "d", che gli stessi *"sono basati su progetti che dimostrano l'esistenza della sicurezza idraulica o prevedono misure di messa in sicurezza da realizzare preventivamente o contestualmente all'intervento e misure compensative di miglioramento del regime idraulico e riqualificazione fluviale"*;

HA ESPRESSO UN GIUDIZIO DI RINVIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

Considerato che la *"copertura mobile del tipo copri e scopri realizzata da struttura in acciaio"* non sembra rientrare in alcune delle casistiche dell'art. 19 comma 4 e che la suddetta struttura viene utilizzata per lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti anche pericolosi, nonché in considerazione del fatto che lo studio di compatibilità idraulico non è mai pervenuto all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, per l'eventuale approvazione, si chiede di proporre lo spostamento, in area compatibile, dell'opera e del relativo stoccaggio dei rifiuti, indicando il relativo cronoprogramma dei lavori e presentando l'aggiornamento della documentazione tecnica.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Ditta recepisce le linee di indirizzo di questo comitato, spostando la struttura mobile del tipo copri e scopri in area compatibile (vedasi Planimetria Gestione Impianto).

Si allega cronoprogramma relativo alle operazioni di spostamento della struttura:

Castelnuovo Vomano di Castellalto (TE)

18.02.2022

